



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

### **Ordinanza n. 35 del 29 dicembre 2025**

***Riapertura dei termini relativi alle misure di sostegno alle imprese ubicate nell'isola di Ischia danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 di cui all'ordinanza n. 34 del 23 aprile 2025 e modifiche all'ordinanza n. 34/2025***

**Il Commissario Straordinario** per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al n. 234;

**Visto** l'art. 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e, in particolare:

- il comma 682, recante la proroga del termine di durata della gestione straordinaria commissariale fino al 31 dicembre 2025;
- il comma 684, che dispone, a far data dalla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 – e, dunque, dal 1 gennaio 2025 - il trasferimento, al Commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, delle funzioni, unitamente alle relative risorse finanziarie allocate nella correlata contabilità speciale, concernenti il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione conseguenti all'evento alluvionale del 26 novembre 2022, originariamente attribuite al Commissario delegato ex art. 1 dell'OCDPC n. 948/2022;
- il comma 686, che recita: <<*Ai titolari di attività economiche che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi può essere riconosciuto un contributo per indennizzare i mancati ricavi nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025.>>;*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

**Tenuto conto** che, in attuazione delle predette disposizioni, è stata adottata una specifica ordinanza disciplinante i criteri, le modalità e i requisiti per la concessione del contributo spettante alle imprese che, a seguito dell'evento alluvionale del 26 novembre 2022, abbiano subito una significativa contrazione del fatturato;

**Richiamata** l'ordinanza n. 34 del 23 aprile 2025, recante *“Misure di sostegno alle imprese ubicate nell'isola di Ischia danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022”* e, in particolare, l'art. 1 che prevede:

- al comma 2, la concessione e l'erogazione del contributo alle imprese, per:

- a) la riduzione del fatturato, di cui all'art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2025;
- b) la perdita di fatturato conseguente alla ininterrotta sospensione dell'attività a seguito dell'alluvione del novembre 2022 e di quelle inattive al 31 dicembre 2024 in quanto danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017;
- c) la perdita di fatturato conseguente alle limitazioni all'esercizio delle attività di impresa derivanti dall'apertura dei cantieri afferenti alla ricostruzione pubblica e privata;

- al comma 3, che le agevolazioni di cui al comma precedente sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie all'uso previste nella contabilità speciale del Commissario straordinario e in presenza dei prescritti requisiti, sono tra loro cumulabili.

- al comma 4, che l'ordinanza detta, altresì, disposizioni interpretative dell'art. 23 dell'ordinanza n. 18/2022, riguardante il contributo per l'acquisto di macchinari e attrezzature spettante alle imprese danneggiate dal sisma e dalla frana che hanno optato per la delocalizzazione definitiva delle attività economiche;

**Considerato** quanto ulteriormente previsto dall'ordinanza n. 34/2025, e in particolare che:

- ai sensi dell'art. 4, per la misura di cui alla lettera a) (riduzione del fatturato), le imprese erano tenute a presentare la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, entro il 31 luglio 2025;
- ai sensi dell'art. 7, per la misura di cui alla lettera b) (perdita di fatturato per sospensione o inattività causa sisma), la domanda di contributo per la ricostruzione, completa di elaborati progettuali, ovvero la domanda di delocalizzazione, doveva essere presentata entro il 15 settembre 2025;
- ai sensi dell'art. 6, per la misura di cui alla lettera c) (limitazioni derivanti dalla cantierizzazione), la domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

**Tenuto conto** che la compilazione delle istanze di ammissione al contributo richiede l'acquisizione di documentazione tecnica e contabile, nonché la predisposizione di una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato, e che per le imprese ubicate al di fuori del Comune di Casamicciola è necessaria l'attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e la conseguente perdita di fatturato, e che pertanto si sono rese necessarie precisazioni operative successive all'adozione dell'ordinanza n. 34/2025, volte a chiarire ai beneficiari e ai professionisti incaricati le modalità corrette di predisposizione della documentazione e delle perizie. Tali adempimenti, unitamente alla complessità della documentazione richiesta, hanno comportato rallentamenti nella presentazione delle istanze entro i termini originari, e al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese interessate e consentire la corretta predisposizione della documentazione, le associazioni di categoria hanno richiesto la proroga dei termini di presentazione delle domande;

**Ritenuto** opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande, al fine di assicurare uniformità di trattamento e parità di accesso alle misure di sostegno all'intera platea dei potenziali beneficiari, ferma restando la priorità nell'attribuzione dei contributi alle domande pervenute entro le scadenze originarie previste dall'ordinanza n. 34 del 2025;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

**Visto** il D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, recante *“Modalità di attuazione dell'art.48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”* relativamente agli obblighi contributivi e previdenziali;

**Vista** la determina dirigenziale n. 1018 dell'11 dicembre 2025, con la quale il Dirigente competente della Struttura commissariale, tenuto conto delle istanze pervenute, dei decreti di concessione ed erogazione emanati e delle pratiche in istruttoria, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 34/2025 ha accertato la disponibilità di risorse residue e disposto l'erogazione dei contributi per l'annualità 2024 per le istanze già presentate;

**Valutato** che in base a quanto accertato con la determina dirigenziale n. 1018/2025 sopra citata, gli importi erogati e da erogare per le misure previste dall'ordinanza n. 34/2025, risultano



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

complessivamente inferiori allo stanziamento di cui all'art. 1, comma 686, della legge di bilancio per il 2024 (legge 207/2024);

### **DISPONE**

#### **Articolo 1**

##### *(Riapertura dei termini e modalità di utilizzo delle risorse)*

1. Le risorse destinate alle misure di sostegno alle imprese, stanziata dall'articolo 1, comma 686, della legge 31 dicembre 2024, n. 207 e allocate sulla contabilità speciale n. 6103, sono prioritariamente riservate alla copertura finanziaria dei contributi relativi alle domande tempestivamente presentate entro i termini di cui all'ordinanza n. 34 del 23 aprile 2025.
2. Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti aventi titolo e considerata l'opportunità di concedere un ulteriore termine congruo per la predisposizione della documentazione tecnica, contabile e peritale richiesta, i termini di presentazione delle domande di contributo, previsti dall'ordinanza n. 34 del 2025, sono riaperti con le scadenze di seguito indicate:
  - a) riduzione del fatturato (articolo 4): 31 marzo 2026;
  - b) perdita di fatturato per sospensione o inattività a causa del sisma (articolo 7) 31 marzo 2026;
  - c) limitazioni derivanti dalla cantierizzazione (articolo 6): 31 dicembre 2026.
3. Le nuove domande potranno essere presentate subordinatamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio dello Stato del 2026, contenente la proroga della gestione commissariale.
4. L'istruttoria e l'eventuale concessione dei contributi relativi alle domande presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dall'ordinanza n. 34/2025, saranno effettuate esclusivamente a valere sulle economie e sulle risorse residue che si renderanno disponibili, al netto degli importi di cui alla lettera c) del precedente comma 2, una volta completata la definizione e l'erogazione delle annualità 2023 e 2024 per le istanze presentate nei termini di cui all'ordinanza n. 34/2025.
5. Per le domande presentate entro i nuovi termini di cui ai commi precedenti, qualora le risorse residue siano insufficienti alla integrale copertura, gli importi concessi saranno ridotti



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

proporzionalmente.

### **Articolo 2**

#### **(Modifiche all'ordinanza n. 34 del 23 aprile 2025)**

1. All'ordinanza n. 34 del 23 aprile 2025 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: *“Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima di € 200.000,00 quale importo cumulato per le annualità 2023 e 2024, con le modalità ed entro i limiti di cui al successivo art. 4, e comunque nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento «de minimis». L'importo concedibile è determinato al netto di eventuali indennizzi assicurativi e altri eventuali contributi pubblici.”*. Tale disposizione si applica anche alle domande già presentate, su istanza dei beneficiari.
  - b) Al comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: *“In alternativa alle modalità di calcolo di cui al paragrafo precedente, è riconosciuto un indennizzo per perdita di fatturato sulla base di documentazione comprovante minori introiti, anche a seguito di disdette di prenotazioni, ovvero di maggiori costi sostenuti per l'esercizio dell'attività, purché connessi alla cantierizzazione degli interventi di cui al comma 1”*.

### **Articolo 3**

#### **(Invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario.

### **Articolo 4**

#### **(Pubblicazione)**

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia e agli altri soggetti destinatari delle relative disposizioni, ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario (<https://sismaischia.it>) e nell'albo pretorio dei Comuni dell'isola di Ischia, ed entra in vigore con l'apposizione del visto di registrazione della Corte dei conti.

Il Commissario Straordinario  
On. Avv. Giovanni Legnini